

INDICE

**TITOLO I**

**CAPO I**

**LE SOCIETA'**

Art. 1	Affiliazione	pag. 1
Art. 2	Domanda di affiliazione	pag. 1
Art. 3	Domanda di riaffiliazione	pag. 2
Art. 4	Accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione	pag. 2
Art. 5	Doveri delle società	pag. 3
Art. 6	Denominazione delle società	pag. 4
Art. 7	Cambiamento della denominazione sociale	pag. 4
Art. 8	Abbinamenti	pag. 4
Art. 9	Incorporazione e fusioni di società	pag. 4
Art. 10	Cessazioni	pag. 5

**CAPO II**

**GLI ATLETI**

Art. 11	Requisiti generali	pag. 6
Art. 12	Tesseramento	pag. 6
Art. 13	Doveri degli atleti	pag. 8
Art. 14	Categorie	pag. 8
Art. 15	Trasferimenti	pag. 10
Art. 16	Commissione Tesseramenti e Trasferimenti	pag. 12

**CAPO III**

**DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA**

Art. 17	Dirigenti federali	pag. 12
Art. 18	Dirigenti sociali	pag. 12
Art. 19	Tecnici	pag. 13
Art. 20	Ufficiali di Gara	pag. 13
Art. 21	Incompatibilità	pag. 13
Art. 22	Doveri	pag. 13
Art. 23	Tesseramento – Tessere personali – Risoluzioni controversie	pag. 13

INDICE

**TITOLO II**

**CAPO I**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Art. 24	Convocazione, costituzione, direzione, impugnazioni	pag. 15
Art. 25	Società partecipanti all'Assemblea	pag. 15
Art. 26	Presenti in Assemblea	pag. 16
Art. 27	Uso dei voti semplici e plurimi	pag. 17
Art. 28	Poteri, Verifiche, Deleghe	pag. 17
Art. 29	Ordine del giorno e suo svolgimento	pag. 17
Art. 30	Elezioni – Candidature e requisiti soggettivi – Modalità di effettuazione	pag. 18
Art. 31	Verbale dell'Assemblea	pag. 19

**CAPO II**

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Art. 32	Convocazione, Costituzione, Direzione, Presenza	pag. 19
Art. 33	Poteri, Deleghe, Votazioni, Elezioni, Verbale	pag. 19
Art. 34	Modifiche allo Statuto	pag. 19
Art. 35	Elezioni straordinarie	pag. 20

**CAPO III**

**GLI ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO**

Art. 36	Il Presidente	pag. 20
Art. 37	Il Consiglio Federale	pag. 20
Art. 38	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 20

**CAPO IV**

**GLI ORGANI ESECUTIVI**

Art. 39	Il Consiglio di Presidenza	pag. 21
Art. 40	La Segreteria Federale	pag. 21

**CAPO V**

**GLI ORGANI CENTRALI TECNICI**

Art. 41	Il Gruppo Ufficiali Gara	pag. 21
Art. 42	Il Settore Istruzione Tecnica	pag. 21
Art. 43	Squadre nazionali	pag. 21
Art. 44	Il Settore Assistenza Sanitaria	pag. 22
Art. 45	Il Settore Propaganda	pag. 22

**CAPO VI**

**ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI**

Art. 46	Commissioni Federali	pag. 22
---------	----------------------	---------

## INDICE

### TITOLO III

Art. 47	Elenco e giurisdizione dei Comitati Regionali	pag. 23
Art. 48	Attribuzione e compiti dei Comitati Regionali	pag. 23
Art. 49	Giurisdizione, attribuzione e compiti dei Comitati Provinciali, dei Delegati Provinciali e Fiduciari Locali	pag. 23
Art. 50	Rappresentanti di Settore Istruzione Tecnica, del Settore Assistenza Sanitaria, del Settore Propaganda e della Sezione Salvamento	pag. 24
Art. 51	Vacanze, integrazioni, consegne	pag. 24

### TITOLO IV

#### MANIFESTAZIONI AGONISTICHE

Art. 52	Classificazioni delle manifestazioni	pag. 25
Art. 53	Approvazione, organizzazione, controllo, omologazione	pag. 25
Art. 54	Rispetto delle norme	pag. 25
Art. 55	Atleti stranieri	pag. 26
Art. 56	Divieti di partecipazione	pag. 26
Art. 57	Manifestazioni internazionali	pag. 26
Art. 58	Manifestazioni nazionali e minori	pag. 26

### TITOLO V

**Nb: il Titolo V è stato sostituito dal nuovo [REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE](#) pag. 27 (Delibera CONI n.540 del 20/11/2003)**

### TITOLO VI

#### PRIMATI NATATORI

Art. 91	Classificazione	pag. 28
Art. 92	Albi	pag. 28
Art. 93	Primati nazionali assoluti	pag. 28
Art. 94	Tabelle	pag. 29
Art. 95	Primati di staffetta	pag. 29
Art. 96	Condizioni del regolamento della FINA e della FIN	pag. 29
Art. 97	Primati delle prime frazioni di staffetta	pag. 30
Art. 98	Primati ai passaggi	pag. 30
Art. 99	Primati regionali	pag. 30
Art. 100	Primati provinciali	pag. 30

## TITOLO I I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

### CAPO I - LE SOCIETA'

#### ART. 1 AFFILIAZIONE

##### 1) Finalità e validità dell'affiliazione

Le Società che intendono praticare attività sportiva di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e salvamento nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto, devono essere ad essa affiliate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello Statuto Federale; l'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno, intendendosi per anno di validità dell'affiliazione e riaffiliazione (anno federale) il periodo che va dal 1 ottobre al 30 settembre.

##### 2) Dipendenza tecnica e disciplinare

Le società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.N. dalla quale dipendono disciplinarmente e tecnicamente.

##### 3) Requisiti per l'affiliazione

Possono affiliarsi alla F.I.N. le Società Sportive:

a) regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale

b) amministrare e/o rappresentate da organi direttivi composti da persone elette che risultino immuni da condanne definitive per delitti dolosi nonché da radiazioni dalla F.I.N. o da provvedimenti disciplinari in atto, comportanti la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali

b/1) non possono altresì far parte di organi direttivi e rappresentativi sociali (art. 18) persone le quali, sebbene non tesserate, risultino incidentalmente individuate nella decisione di un organo della giustizia federale quali responsabili, nei due anni precedenti, ovvero anche anteriormente nei casi più gravi di radiazione di comportamenti sanzionabili disciplinarmente per i tesserati; ove ciò risulti da un procedimento in corso se ne dovrà attendere l'esito

b/2) per i suindicati casi più gravi l'inibizione è estesa alla partecipazione quale socio tesserato

c) che provino di avere la disponibilità esclusiva di un effettivo spazio acqua idoneo a garantire l'assolvimento dell'impegno di cui all'art. 5/2/a, sempre che tale disponibilità non sia stata ottenuta in pregiudizio delle disponibilità di altre società in attività.

#### Art. 2 DOMANDA DI AFFILIAZIONE

##### 1) Modulo di affiliazione

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.N. le Società devono presentare apposita domanda, compilando in ogni sua parte il modulo, in più esemplari, rilasciato dal Comitato Regionale competente per territorio

##### 2) Documenti da allegare

La domanda di affiliazione deve essere corredata:

a) da tre copie dell'atto costitutivo della Società

b) da tre copie dello Statuto Sociale

c) da tre copie del verbale dell'Assemblea dei Soci nel corso del quale sia stato eletto il Consiglio che risulta in carica

##### 3) Competenza del Comitato Regionale

La domanda di affiliazione deve essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al Comitato Regionale competente per territorio che la trasmette, debitamente vistata dal Presidente, alla Segreteria della F.I.N., esprimendo il proprio parere, motivato, qualora sia sfavorevole.

##### 4) Termini di tempo

La domanda di affiliazione per l'anno federale in corso ai sensi dell'art. 1/1 deve essere presentata entro il 31 marzo; le domande presentate dopo tale data varranno per l'anno successivo.

##### 5) Tassa di affiliazione

La Società deve versare, a pena di irricevibilità della domanda, nelle entità e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale, la relativa tassa di affiliazione.

6) Limitazioni al tesseramento atleti

a) Fino al 30 settembre del secondo anno di sua ininterrotta appartenenza alla F.I.N., una società nuova affiliata non potrà tesserare atleti i quali, nell'anno precedente, siano appartenuti ad altra Società affiliata e siano stati autorizzati con nulla-osta d'ufficio a trasferirsi di società

b) da tale restrizione sono esclusi gli atleti di cui all'art. 12/6b, gli atleti di nazionalità non italiana e gli atleti provenienti da una società che, nei termini previsti dalle successive norme del presente Regolamento abbiano rinunciato alla propria riaffiliazione (art. 3/4) o al rinnovo del loro tesseramento tacitamente (art. 12/7) ovvero espressamente (art. 12/8) nonchè quelli che si siano resi liberi ai sensi dell'art. 9 commi 5 e 9 e dell'art. 10.

Art. 3

DOMANDA DI RIAFFILIAZIONE

1) Fermo restando quanto già disposto dall'art. 2/3 negli anni successivi alla affiliazione - a condizione che non vi sia stata interruzione - le società, sempre con i requisiti di cui all'art. 1/3, sono soltanto tenute a presentare al Comitato Regionale la domanda di riaffiliazione, a versare, a pena di irricevibilità della domanda, nella entità e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale, la relativa tassa di riaffiliazione, nonchè a confermare il requisito di cui all'art. 1/3,c.

2) Moduli-documenti da allegare

La domanda di riaffiliazione deve essere redatta sull'apposito modulo, in più esemplari, rilasciato dal Comitato Regionale. Lo Statuto Sociale, in tre copie, dovrà essere allegato soltanto nel caso che sia stato modificato.

3) Termini di tempo

a) le domande di riaffiliazione per l'anno federale in corso ai sensi dell'art. 1/1 devono essere presentate al Comitato Regionale di rispettiva competenza entro il 31 gennaio

b) saranno accettate domande di riaffiliazione improrogabilmente presentate entro il 28 febbraio successivo, con il versamento, sempre secondo le modalità annualmente stabilite dal C.F., di una tassa di riaffiliazione pari al doppio di quella normale.

4) Decadenza

Le società non riaffiliate entro tale ultimo termine saranno dichiarate decadute dai ranghi federali ed i loro atleti saranno liberi di tesserarsi per altra società affiliata

5) Interruzioni

Le società che chiedano di riaffiliarsi alla F.I.N. dopo un'interruzione di un anno, devono seguire la procedura stabilita per l'affiliazione.

ART. 4

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE O DI RIAFFILIAZIONE

1) Competenza del Consiglio di Presidenza

La decisione in prima istanza sulle domande di affiliazione o di riaffiliazione è di competenza del Consiglio di Presidenza

2) Notificazione dell'accettazione

L'accettazione della domanda deve essere notificata alla società interessata e comunicata al Comitato Regionale competente

3) Notificazione della mancata accettazione

La mancata accettazione, anche per i motivi di cui all'art. 6 della domanda di affiliazione o riaffiliazione deve essere notificata alla società interessata e comunicata al Comitato Regionale competente

4) Decisione di seconda istanza

Contro la mancata accettazione da parte del Consiglio di Presidenza di una domanda di affiliazione o riaffiliazione la società interessata può presentare istanza di riesame al Consiglio Federale. Tale istanza deve, a pena di

decadenza, essere inoltrata alla FIN a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data di notificazione della mancata accettazione (vale la data del timbro postale)

#### 5) Decisioni:

- a) la decisione sulla istanza di riesame della domanda di affiliazione deve intervenire entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima
- b) la decisione sulla istanza di riesame della domanda di riaffiliazione deve intervenire entro il 30 giugno
- c) si applicano le formalità di notifica e comunicazione di cui ai commi 3) e 4).

#### 6) Documenti originali

Sono considerati tali a tutti gli effetti il modulo e i documenti di affiliazione e riaffiliazione conservati agli atti della Segreteria Federale; essi in caso di difformità prevalgono sulle copie conservate presso il Comitato Regionale, presso le società interessate o presso qualsiasi altro settore federale (o sulle altre copie ovunque conservate).

### ART. 5 DOVERI DELLE SOCIETA'

#### 1) Osservanza delle norme federali

Con l'atto di affiliazione o riaffiliazione le società si impegnano e sono tenute - per sé, per i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, collaboratori, dipendenti e componenti - alla osservanza dello Statuto federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali

#### 2) Particolari impegni

In particolare le società sono tenute a:

- a) svolgere attività agonistica
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
- c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal promuovere l'intervento di qualsiasi Autorità, Ente o persona estranei alla F.I.N. (Titolo V art. 26 Statuto); inoltre le società ed i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano; le società hanno facoltà di presentare i loro reclami e ricorsi nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti Federali
- d) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'Estero;
- e) sorvegliare che la tenuta sportiva, da gara e da riposo dei propri atleti sia decorosa e decente, e che essi indossino sempre, nelle competizioni nelle quali difendono i colori sociali, esclusivamente la tenuta prescritta dalla società; su tale tenuta e solamente nelle competizioni a carattere non internazionale, gli atleti detentori di un titolo di campione d'Italian, individuale o di squadra, possono - su preventiva autorizzazione rilasciata dalla F.I.N. tramite la società di appartenenza - aggiungere il distintivo ufficiale di "Campione d'Italia"
- f) provvedere che la tenuta sportiva da gara sia quella prescritta dai Regolamenti Tecnici e che sulla tenuta sportiva, da gara o da riposto, non siano apposte scritte, figure o distintivi diversi da quelli indicati nella domanda di affiliazione salvo il cui di cui all'art. 8; le scritte le figure ed i distintivi consentiti per ciascuna tenuta potranno essere apposti una sola volta. Il Giudice Arbitro o l'Arbitro di una manifestazione agonistica federale ha facoltà di escludere dalla competizione gli atleti in difetto
- g) notificare ai propri componenti eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari le sanzioni addotte a loro carico e farle osservare come indicato dall'art. 68 R.O.
- h) accogliere e tutelare in ogni migliore modo i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara, i tecnici, le società consorelle e gli atleti ospitati prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate o comunque svolgentisi sul loro campo di gara
- i) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate
- l) assumersi la responsabilità delle espressioni e affermazioni, verbali o scritte e degli atti compiuti dai loro dirigenti, tecnici, atleti, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti quando tali espressioni o atti siano pubblicamente manifestati a nome della società o con la qualifica sociale di chi li abbia compiuti o prima, o durante, o dopo una competizione, una assemblea o un convegno di qualsiasi genere

- m) provvedere che i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato
- n) corrispondere con gli Organi Centrali della FIN per gli aspetti di carattere funzionale e di pertinenza regionale di norma tramite il competente Comitato Regionale il quale dovrà essere sempre in grado di esprimere un proprio parere su ogni argomento trattato dalle società del territorio di propria competenza
- o) notificare tempestivamente alla F.I.N., tramite il competente Comitato Regionale, ogni variazione alla documentazione depositata presso gli archivi della F.I.N. e del competente Comitato Regionale relativa alla propria affiliazione o riaffiliazione; tale variazione diventerà esecutiva ed avrà vigore sul piano nazionale solamente ad avvenuta ratifica da parte del competente organo federale.

#### ART. 6

#### DENOMINAZIONE DELLE SOCIETA'

##### 1) Scelta della denominazione

Le società possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo quanto più oltre disposto

2) Il Consiglio di Presidenza della F.I.N. potrà non accettare domande di affiliazione o riaffiliazione da parte di società che abbiano denominazione così simile a quella di altra società affiliata da poter ingenerare confusione

3) Il Consiglio di Presidenza non potrà accettare domande di affiliazione o riaffiliazione da parte di società che nella propria denominazione rechino il nome di una persona vivente

#### ART.7

#### CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

##### 1) Competenza e norme applicabili

Salvo quanto disposto dall'art. 8, una società che decida di cambiare la propria denominazione sociale deve entro 5 giorni dalla sua decisione chiedere la ratifica del Consiglio di Presidenza, che potrà negarla soltanto nella ipotesi di cui all'art. 6/2 e 3. Si applica la normativa di cui all'art. 4.

##### 2) Notificazione agli atleti

La deliberazione del Consiglio di Presidenza deve essere notificata alla società entro i successivi 30 giorni e, da parte di questa, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dall' avvenuta notificazione

#### ART. 8

#### ABBINAMENTI

##### 1) Definizione

Si definisce con tale termine l'accoppiamento o la sostituzione della denominazione sociale con quella di una ditta, ente o organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario

##### 2) Possibilità di abbinamento

Le società sono autorizzate ad abbinarsi liberamente, anche modificando in tutto o in parte la precedente denominazione sociale, per una sola volta nel corso di una annata sportiva. Esse dovranno preventivamente far pervenire alla Segreteria Federale la richiesta, versando contestualmente la tassa stabilita dalle norme federali

3) Le società affiliate che abbiano ottenuto nell'anno in corso l'abbinamento, potranno richiederne l'annullamento senza poterne effettuare altro durante la stessa annata

##### 4) Competenze e norme applicabili

Il Consiglio di Presidenza potrà opporsi agli abbinamenti che risultassero contrastanti con le finalità statutarie e regolamentari ed anche con lo sport in genere. Si applica la normativa di cui all'art. 4.

#### ART. 9

#### INCORPORAZIONI E FUSIONI DI SOCIETA'

##### 1) Incorporazione

Una società affiliata che incorpora una o più altre società anche affiliate mantiene, senza alcuna variazione, la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti

2) Ratifica federale e condizioni per ottenerla

Per l'incorporazione di una società affiliata da parte di un'altra società affiliata dovrà essere richiesta, entro 5 giorni dalla decisione, la ratifica del Consiglio di Presidenza da parte di ciascuna delle due o più società interessate

3) Notificazioni

La ratifica del Consiglio di Presidenza dovrà essere notificata alle società interessate entro i 30 giorni successivi e, da parte di ciascuna delle società incorporate, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione federale

4) Una società incorporata perde la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.

5) Atleti delle società incorporate

Gli atleti delle società incorporate potranno, entro 40 giorni dalla data della notificazione federale, tesserarsi per un'altra società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti comunque provenienti da altra società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova società si intenderanno vincolati per la società incorporante.

6) Fusione

La fusione fra due o più società affiliate dà origine ad una nuova società che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione e, specialità per specialità, il rango federale più elevato tra quelli già appartenenti alle varie società che concorrono alla fusione. Per l'anzianità federale sarà confermata quella già appartenente alla più anziana delle varie società che concorrono alla fusione.

7) Ratifica federale e condizioni per ottenerla.

Per la fusione di due o più società affiliate dovrà essere chiesta, entro 5 giorni dalla decisione, la ratifica del Consiglio di Presidenza da parte di ciascuna delle società che concorrono alla fusione.

8) Notificazioni

La ratifica del Consiglio di Presidenza dovrà essere notificata alle società interessate entro i successivi 30 giorni e da parte di ciascuna di queste società a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione federale.

9) Atleti di società risultante da una fusione

Gli atleti delle società che hanno dato origine alla nuova società, potranno entro 40 giorni dalla data della notificazione federale, tesserarsi per altra società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti comunque provenienti da altra società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova società si intenderanno vincolati per la nuova società risultante dalla fusione.

10) Competenza e norme applicabili

Si applica la normativa di cui all'art. 4.

## ART. 10 CESSAZIONI

1) Le società cessano di far parte della F.I.N. per uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini e con le modalità previsti dall'art. 3
- b) definitiva mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, secondo quanto previsto dall'art. 4/3 e 4. Questo caso, come il punto "a" (mancata presentazione), comporta per tutti gli atleti la facoltà di tesserarsi, senza alcun termine di decadenza, per un'altra società autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra società
- c) incorporazione da parte di altra società affiliata (art. 9/a)
- d) fusione con altra società affiliata (art. 9/6)
- e) rinuncia all'affiliazione (come punto f)

f) scioglimento: in questo caso, come nel punto “e” (rinuncia), la cessazione diventa valida sul piano nazionale dal giorno della ratifica da parte del Consiglio di Presidenza

g) radiazioni: la società cessa di far parte della FIN dal giorno della notificazione del provvedimento preso a suo carico dal Consiglio Federale. Dal momento della proposta di radiazione, la Società è sospesa da qualsiasi attività federale e da qualsiasi altro diritto federale, compreso quello di voto in Assemblea.

## CAPO II GLI ATLETI

### ART. 11 REQUISITI GENERALI

#### 1) Tesseramento

Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d’ambo i sessi, di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme sanitarie (D.M. 18.2.92 pubblicato sulla GU del 5.3.82 n. 63 e DM 28.2.83 pubblicato sulla GU del 15.3.83 n. 72) e federali (Regolamento Sanitario FIN approvato dal Consiglio Federale l’8.5.82) nonché apposite disposizioni riguardanti i limiti d’età, di nazionalità italiana, immuni da condanne definitive per delitti dolosi, nonché da provvedimenti di radiazione della FIN e che non si trovino nella situazione di cui all’art. 1/3/bis salvo le seguenti eccezioni:

I) possono tesserarsi alla FIN come atleti, persone d’ambo i sessi di nazionalità anche non italiana, con le limitazioni di cui al punto II, purchè in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purchè in una delle seguenti condizioni:

- a) essere residenti in Italia da almeno 12 mesi
- b) avere il nulla-osta della Federazione di provenienza

II) Gli atleti di nazionalità non italiana tesserati alla FIN salvo quanto previsto nel punto III sono esclusi dalle gare a squadra; alle altre gare individuali essi partecipano solo se preventivamente autorizzati dalla FIN. Essi rimangono comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale della FIN e dalla partecipazione ai Campionati Nazionali

III) Possono altresì tesserarsi nella specialità della pallanuoto, per le società partecipanti ai Campionati Nazionali di Pallanuoto serie A e serie B i giocatori stranieri secondo le seguenti modalità:

- a) in numero non superiore ad un atleta per società purchè munito di nulla-osta della Federazione sportiva d’origine. La stessa FSN dovrà certificare lo stato di dilettante dell’atleta, che lo stesso è esente da provvedimenti disciplinari in atto, l’adesione al trasferimento da parte della società d’origine e il consenso a partecipare nell’anno successivo alla Coppa dei Campioni e alla Coppa delle Coppe
- b) il tesseramento dell’atleta straniero avrà luogo con le stesse modalità previste per gli atleti di nazionalità italiana. La società interessata dovrà esibire insieme al modulo di richiesta di tesseramento, la domanda di soggiorno nella località dove ha sede la stessa società
- b/1) l’atleta straniero deve essere tesserato almeno dieci giorni prima dell’inizio del Campionato a cura della Segreteria Federale
- b/2) il tesseramento ha validità di un anno e scade il successivo 30 settembre
- b/3) il tesseramento resta valido per la partecipazione alla Coppa dei Campioni e alla Coppa delle Coppe
- b/4) se alla scadenza del tesseramento l’atleta straniero rientra alla propria FSN non può essere ritesserato da altra società della stessa categoria affiliata alla FIN per un periodo di due anni
- b/5) l’atleta straniero alla scadenza del tesseramento può trasferirsi al altra società affiliata alla FIN purchè di categoria diversa da quella di provenienza ovvise, se della stessa categoria, previo nulla-osta della società di appartenenza

#### 2) Qualifica di dilettante

Gli atleti tesserati alla FIN devono essere dilettanti. In base alle norme della FINA alle quali si fa integrale riferimento, è dilettante chi pratica il nuoto, i tuffi, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il nuoto per salvamento per amore dello sport e come mezzo di ricreazione e perfezionamento fisico e morale, senza lo scopo di ricavarne un qualsiasi guadagno o vantaggio materiale.

#### 3) Incompatibilità

I Dirigenti federali, i Tecnici (salvo le specifiche deroghe di cui all’art. 19/2) e gli Ufficiali di Gara non possono essere tesserati come atleti e viceversa.

### ART. 12

## TESSERAMENTO

### 1) Tessera federale

Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della FIN valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una società a tempo indeterminato, salvo i casi previsti dai commi 5 e 8 dell'art. 15

2) La tessera federale è unica, ma impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività federali che risultino segnate nelle apposite caselle della tessera stessa; queste possono essere aggiornate annualmente su richiesta della società di appartenenza con il consenso scritto dell'atleta, che deve essere depositato presso il Comitato Regionale competente

### 3) Formalità per il tesseramento

All'atto del tesseramento la società provvede a far debitamente compilare, in ognuna delle sue parti, e sottoscrivere la tessera numerata a cura della FIN rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio

### 4) Preventiva affiliazione

Una società non può chiedere tesseramenti o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione

### 5) Validità del primo tesseramento

Il tesseramento contratto per la prima volta da un atleta indipendentemente dalla sua età, potrà essere effettuato nel periodo 1 ottobre - 31 maggio ed avrà validità fino al 30 settembre successivo; trascorsa tale data l'atleta ha facoltà di tesserarsi a favore di altra società

### 6) Scadenza del vincolo di tesseramento

a) Il vincolo di tesseramento di un atleta per una società scade il 30 settembre di ogni anno, ma è rinnovabile nei termini di cui al comma 7 a semplice richiesta della società

b) il 30 settembre di ogni anno altresì scade, ma senza possibilità di rinnovo unilaterale della società, il vincolo di tesseramento per i seguenti atleti:

- atleti della categoria "esordienti" (per tutti i settori si fa riferimento ai limiti di categoria del settore nuoto, se tesserati)
- atleti tesserati per la prima volta nella categoria "ragazzi" (per tutti i settori si fa riferimento ai limiti di categoria del settore nuoto)
- atleti comunque tesserati per la prima volta

Tali atleti con il successivo 1 ottobre possono tesserarsi per la stessa società o per un'altra società affiliata con le modalità fissate dalle norme integrative di anno in anno emanate dalla FIN

### 7) Rinnovo del tesseramento

Il tesseramento è annuale e ogni rinnovo si intende richiesto sotto la responsabilità della società di appartenenza. Il rinnovo di tesseramento, accompagnato dalla tassa annuale, può essere richiesto entro il 28 febbraio di ogni anno

8) Gli atleti con tesseramento non rinnovato entro il termine del 28 febbraio o comunque in precedenza rinunciato, con atto irrevocabile dalla società di appartenenza, saranno liberi di tesserarsi entro il 31 maggio per la stessa società o per un'altra che, regolarmente affiliata, possa tesserare atleti provenienti da altra società. Trascorso il termine del 31 maggio il tesseramento di tali atleti sarà possibile dal successivo 1 ottobre e avrà tutte le caratteristiche di primo tesseramento

### 9) Validità del tesseramento

Ad avvenuto primo tesseramento o rinnovo non ne può essere chiesto l'annullamento

### 10) Duplicati

Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta la tessera di un atleta, la società è tenuta a richiedere il duplicato. La richiesta del duplicato deve essere fatta al competente Comitato Regionale.

### 11) Doppio tesseramento

Un atleta può essere tesserato anche relativamente al tesseramento in ruoli diversi ma compatibili, solo per una società, salvo il caso previsto dall'art. 15/6.

## 12) Prestiti atleti

E' consentito il prestito tra società affiliate alla FIN secondo le norme emanate dal Consiglio Federale

## 13) Risoluzione controversie

Qualsiasi controversia riguardante l'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti - sempre che la relativa decisione possa avere tempestiva e concreta attuazione e comunque non siano stati posti in essere dal ricorrente atti incompatibili con la richiesta di tutela giurisdizionale - può essere sottoposta dagli interessati alla decisione degli organi di giustizia di cui all' art. 67 R.O. (Giudice e Commissione Tesseramenti e Trasferimenti)

### ART. 13 DOVERI DEGLI ATLETI

## 1) Impegni ed obblighi

Con la firma della tessera l'atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della FIN e della società di sua appartenenza e le norme che li integrano, riconoscendo di partecipare a proprio rischio e pericolo a tutte le attività sportive regolate dalla FIN. L'atleta assume altresì l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali, le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, le società affiliate, i loro Dirigenti ed atleti, e verso il pubblico presente alle manifestazioni agonistiche.

## 2) In particolare, inoltre, l'atleta assume l'obbligo di:

- a) decisioni federali: accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi federali, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi Autorità, Ente o persona estranea alla Federazione (Titolo VI Art. 26 Statuto). Egli non può avvalersi della stampa o dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli organi federali, alle persone che li rappresentano o agli ufficiali di gara
- b) comportamento in gara: accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara in funzione durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati tramite la società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle norme federali e delle varie manifestazioni
- c) condotta morale: tenere una condotta morale ineccepibile
- d) convocazioni: presentarsi alle gare od agli allenamenti cui venga convocato dalla propria società (per competizioni nelle quali difendono i colori sociali) oppure dai competenti organi federali (in rapporto alla formazione o alla preparazione di squadre rappresentative nazionali o regionali) e segnalare tempestivamente le proprie eventuali assenze; tali assenze possono essere giustificate solamente se dovute a seri e validi motivi

## 3) Atleti Azzurri e Nazionali

Gli Atleti Azzurri e Nazionali sono soggetti altresì ai doveri previsti dallo specifico Regolamento.

## 4) Distintivi d'onore

Agli atleti vincitori di determinate gare o detentori di determinati primati la FIN potrà assegnare uno speciale distintivo d'onore, in base alle norme stabilite dal Consiglio Federale.

### ART. 14 CATEGORIE

## 1) Suddivisione

Gli atleti tesserati alla FIN sono suddivisi nelle seguenti categorie agonistiche a secondo dell'età e delle specialità:

**A - NUOTO**

ESORDIENTI B

ESORDIENTI A

RAGAZZI

JUNIORES

da 9 a 11 anni

(se maschi)

da 8 a 10 anni

(se femmine)

da 11 a 13 anni

(se maschi)

da 10 a 12 anni

(se femmine)

da 13 a 15 anni

(se maschi)

da 12 a 14 anni

(se femmine)

da 15 a 17anni

(se maschi)

da 14 a 16 anni

(se femmine)

SENIORES: da 19 anni (se maschi) - da 18 anni (se femmine)

a partire dal primo ottobre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria fino al 30 settembre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria superiore  
(es.: Esordiente B - maschio - dal 1 ottobre dell'anno in cui compiono 9 anni fino al 30 settembre dell'anno in cui compiono 11 anni)

#### **B - TUFFI**

ESORDIENTI C2

ESORDIENTI C1

RAGAZZI

JUNIORS

da 9 a 11 anni

da 11 a 13 anni

da 13 a 15 anni

da 15 a 18 anni

SENIORES: da 18 anni

a partire dal primo ottobre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria fino al 30 settembre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria superiore  
(es.: Esordiente C2 dal 1 ottobre dell'anno in cui compiono 9 anni fino al 30 settembre dell'anno in cui compiono 11 anni)

#### **C - PALLANUOTO**

ALLIEVI

fino al 30 settembre dell'anno in cui compiono 16 anni di età

JUNIORES

dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono 16 anni di età fino al 30 settembre dell'anno in cui compiono 19 anni di età

SENIORES

dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono 19 anni di età

#### **D - NUOTO SINCRONIZZATO**

ESORDIENTI B

ESORDIENTI A

RAGAZZE

JUNIORS

da 8 a 10 anni

da 10 a 12anni

da 12 a 14 anni

da 14 a 17 anni

SENIORES: da 17 anni

a partire dal primo ottobre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria fino al 30 settembre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria superiore

(es.: Esordiente B dal 1 ottobre dell'anno in cui compiono 8 anni fino al 30 settembre dell'anno in cui compiono 10 anni)

## E - SALVAMENTO

ESORDIENTI B

ESORDIENTI A

RAGAZZI

JUNIORES

da 9 a 11 anni

(se maschi)

da 8 a 10 anni

(se femmine)

da 11 a 13 anni

(se maschi)

da 10 a 13 anni

(se femmine)

da 13 a 16 anni

(sia maschi che femmine)

da 16 a 19 anni

(sia maschi che femmine)

SENIORES: da 19 anni (sia maschi che femmine)

a partire dal primo ottobre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria fino al 30 settembre in cui compiono l'età valida per entrare nella categoria superiore

(es.: Esordiente B dal 1 ottobre dell'anno in cui compiono 9 anni fino al 30 settembre dell'anno in cui compiono 11 anni)

2) Per partecipare alle manifestazioni agonistiche gli Esordienti hanno l'obbligo di essere tesserati alla FIN

3) Passaggi di categoria

Gli atleti passano da una categoria alla categoria superiore solamente per età e precisamente a far data dal 1 ottobre dell'anno solare precedente all'età che dà titolo al passaggio.

## ART. 15 TRASFERIMENTI

1) Modulo federale da nulla-osta

Salvo i casi di scadenza automatica del vincolo, di cui all'art. 12/6,b, le richieste di trasferimento di società debbono essere presentate dagli atleti interessati, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla FIN e versando la relativa tassa, con l'osservanza delle norme che seguono.

2) Richiesta di trasferimento

a) Un atleta tesserato per una società il quale desideri trasferirsi ad un'altra deve richiedere alla Segreteria Federale a mezzo raccomandata il modulo federale da nulla - osta; tale richiesta deve essere controfirmata da uno dei genitori quando l'atleta non abbia raggiunto il 18 anno di età. La raccomandata deve risultare spedita nel periodo 16 agosto - 5 settembre e dovrà contenere, oltre alla richiesta, anche un assegno per il controvalore della tassa di domanda di trasferimento annuale stabilita dalla F.I.N.;

b) la Segreteria Federale dovrà immediatamente riscontrare la richiesta inviando il modulo a mezzo raccomandata;

c) entro il 20 settembre l'atleta dovrà richiedere esplicitamente alla propria società di appartenenza il nulla-osta per il trasferimento, inviando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la prima copia del modulo federale. La seconda copia del modulo, contenente il testo integrale della richiesta del nulla-osta rivolto alla società, dovrà essere contemporaneamente inviata per raccomandata alla Segreteria Federale insieme alla ricevuta della raccomandata inviata alla società. Il mancato invio alla FIN della richiesta e della ricevuta della raccomandata alla società nei suddetti termini farà decadere il corso della pratica.

3) Cessione o rifiuto del nulla-osta

a) Entro il 30 settembre la società dovrà spedire all'atleta, a mezzo raccomandata, il modulo federale con la dichiarazione del nulla-osta concesso o rifiutato. Di tale decisione, la società dovrà dare contemporaneamente comunicazione alla FIN a mezzo raccomandata, insieme con la ricevuta della raccomandata inviata all'atleta

- b) la mancata restituzione del modulo all'atleta o la mancata comunicazione alla FIN della decisione con la ricevuta della raccomandata all'atleta nei termini qui stabiliti, comporteranno la concessione d'ufficio del nulla-osta
- c) le contestazioni sono regolate dall'art. 16

#### 4) Cambio di residenza

- a) La richiesta di trasferimento per cambio di residenza può essere presa in considerazione in uno dei seguenti casi:
  - a/1) quando l'atleta sia componente della famiglia che ha cambiato residenza: in tal caso il cambio di residenza dovrà essersi verificato nel corso degli ultimi 15 mesi e dovrà venire documentato con la presentazione di un regolare certificato anagrafico della nuova residenza
  - a/2) quando l'atleta sia capo di famiglia che ha cambiato residenza: in tal caso la richiesta dovrà essere documentata da un regolare contratto di lavoro stipulato negli ultimi 15 mesi e dal certificato anagrafico attestante la nuova residenza sempre riferita agli ultimi quindici mesi
- b) in entrambe le circostanze, nel caso di mancata concessione del nulla-osta alla prima richiesta, l'atleta ha diritto di ottenerlo d'ufficio l'anno seguente richiedendo sempre con le modalità e nei termini di cui ai punti da 1 a 4, limitatamente al tesseramento per una società avente sede nella provincia di una nuova residenza dimostrandone le effettività e la continuità con la richiesta dell'anno precedente
- c) la eventuale richiesta di nulla-osta generico resta disciplinata dalle dallenorme generali

#### 5) Reiterato rifiuto di nulla-osta

L'atleta al quale sarà stato rifiutato per due anni consecutivi il nulla-osta richiesto, potrà essere autorizzato a trasferirsi ad altra società qualora presenti richiesta per il terzo anno consecutivo, sempre che i motivi addotti siano ritenuti validi, documentati ed attuali

#### 6) Tesseramento provvisorio per obblighi militari

- a) Con cambio di residenza
  - a/1) un atleta tesserato per una società può richiedere direttamente alla FIN un tesseramento provvisorio per un'altra società civile o militare nel caso di cambio di residenza a seguito dell'adempimento degli obblighi di leva
  - a/2) la tassa per la richiesta è pari a quella del comma 1)
  - a/3) la richiesta verrà accolta solamente se l'atleta proverà con documento militare, di essere stato assegnato in forza effettiva ad un reparto avente stanza in un comune diverso da quello dove ha sede la sua società di appartenenza ed il tesseramento sarà effettuato solamente per una società presente nel Comune dove egli compie il servizio militare
- b) senza cambio di residenza
  - b/1) nel caso in cui non si verifichi il cambio di residenza l'atleta può richiedere direttamente alla FIN il tesseramento provvisorio soltanto per una società militare o equiparata
  - b/2) la tassa per la richiesta è pari a quella del comma 1
  - b/3) la richiesta verrà accolta solamente se l'atleta proverà con un documento militare di essere stato assegnato in forza effettiva all'arma o al corpo equiparato dove egli compie il servizio militare
- c) nel settore pallanuoto, l'autorizzazione può essere concessa limitatamente ad un solo atleta proveniente dalla stessa società partecipante al campionato di serie A o B. Per gli atleti in numero superiore a uno, provenienti dalla stessa società, l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della società di provenienza.

#### 7) In ciascuno dei casi previsti dal comma 6:

- a) il tesseramento a carattere provvisorio cesserà contemporaneamente alla scadenza del periodo di leva
- b) alla scadenza del periodo di tesseramento provvisorio ritorna automaticamente in vigore il tesseramento con la società di provenienza, a meno che l'ultima, su richiesta della società e dell'atleta con rapporto di tesseramento provvisorio, non ne consenta il prolungamento fino al termine della stagione agonistica in corso. L'istanza dell'atleta per l'autorizzazione al prolungamento deve pervenire alla Segreteria Federale, corredata dalla documentazione originale di cui sopra, almeno 15 giorni prima della scadenza del tesseramento provvisorio
- c) dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno un atleta non può svolgere attività agonistica federale per più di una società

#### 8) Inattività nella pallanuoto

Gli atleti tesserati per una società di pallanuoto, la quale rinuncia per qualsiasi motivi ad iscriversi e a prendere parte al Campionato stesso e di cui dovrà dare tempestiva comunicazione ai propri atleti, sono liberi di tesserarsi

per un'altra società. Di tale facoltà possono beneficiare solamente quegli atleti che nell'anno precedente abbiano disputato non meno di tre partite; esso dovranno chiedere il nuovo tesseramento entro 20 giorni dalla comunicazione della società e scaduto tale termine si intenderanno vincolati di nuovo per la medesima.

#### 9) Nuovo tesseramento - Termini di tempo

- a) L'atleta che, in carenza di espressa concessione di nulla-osta, sia stato autorizzato dalla FIN a trasferirsi ad altra società, dovrà perfezionare il trasferimento entro 30 giorni dalla data del provvedimento federale definitivo di cui all'art. 16; lasciando scadere tale termine egli si intenderà di nuovo vincolato con la società di origine
- b) il nuovo tesseramento potrà avvenire per qualsiasi società affiliata
- c) nel caso di trasferimenti autorizzati ai sensi del comma 4 (cambio di residenza), l'atleta è obbligato a tesserarsi per una società della provincia di nuova residenza e in mancanza di società nella provincia per una società della Regione.

#### 10) Controlli federali

In relazione alle motivazioni e alle documentazioni presentate dagli atleti e dalle società, la FIN si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, nel corso dell'anno, eventuali controlli per accertare l'esattezza degli elementi forniti

### ART. 16 COMMISSIONE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

#### 1) Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

Tutte le pratiche di trasferimento e precisamente:

- a) le richieste seguite dalla concessione o dal rifiuto del nulla-osta della società, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 15/3
- b) le contestazioni relative all'art. 15/1,2,3,5
- c) le contestazioni relative all'art. 15/6,7,8,9 sempre che la decisione possa avere tempestiva e concreta attuazione e comunque non siano stati posti in essere dal ricorrente atti incompatibili con la richiesta di tutela giurisdizionale
- d) ogni altra richiesta di nulla-osta anche se per motivi non espressamente previsti e regolamentati; sono sottoposte rispettivamente alla ratifica (per concessioni del nulla-osta) e alla decisione (per decadenza, concessioni d'ufficio, contestazioni) dell'organo di giustizia di cui all'art. 76 (Commissione Tesseramenti e Trasferimenti)

#### 2) Autorizzazione provvisoria

A seguito del provvedimento di primo grado che accoglie il ricorso dell'atleta avverso il rifiuto del nulla-osta da parte della società di appartenenza, l'atleta stesso in pendenza dei termini per l'impugnazione o fino alla decisione sulla medesima, è autorizzato tramite il competente Comitato Regionale a partecipare per la nuova società a manifestazioni a carattere individuale e ciò fino alla definitività della decisione federale

### CAPO III DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA

#### ART. 17 DIRIGENTI FEDERALI

- 1) Sono dirigenti federali tutti coloro che ricoprono cariche o incarichi federali inerenti all'attività centrale o periferica della Federazione
- 2) i dirigenti federali fanno parte della Federazione del momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi causa avvenuta.

#### ART. 18 DIRIGENTI SOCIALI

- 1) Sono dirigenti Sociali il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo di ogni società affiliata, nonché quelli nominati dal predetto Consiglio ed indicati nel modulo di affiliazione e relative integrazioni

## 2) I Dirigenti Sociali

I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro società e delle relative integrazioni fino alla cessazione della loro carica od alla cessazione della qualifica di affiliata alla FIN della loro società

### ART. 19 TECNICI

1) Hanno la qualifica di tecnici coloro i quali abbiano acquisito tale titolo ai sensi dello speciale Regolamento del Settore Istruzione Tecnica (SIT) che ne stabilisce anche l'inquadramento e l'attività. Essi fanno parte della FIN dal momento del loro inquadramento SIT (art. 42) che è normalmente incompatibile con il tesseramento sia come atleta che come ufficiale di gara.

2) Ai fini agonistici un tecnico può essere tesserato soltanto per una società, anche per quanto riguarda eventuali ruoli diversi ma compatibili. Tuttavia è consentito il doppio tesseramento agonistico, come tecnico e come atleta con la contemporanea applicazione nei due ruoli, nei seguenti casi:

- a) i tesserati con la qualifica di istruttore anche se praticanti l'attività di tirocinio possono essere tesserati come atleti, in tutte le discipline, anche per società diversa da quella per la quale sono tesserati come tecnici
- b) per il settore pallanuoto i tesserati anche con qualifica superiore a quella di istruttore, possono essere tesserati come atleti soltanto per la società per la quale sono tesserati come tecnici

3) gli interessati possono, mediante domanda scritta indirizzata alla FIN, richiedere la cancellazione dai quadri dei tecnici.

### ART. 20 UFFICIALI DI GARA

1) Fanno parte della Federazione gli Ufficiali di Gara che abbiano acquisito tale titolo ai sensi del Regolamento degli Ufficiali di Gara, che ne stabilisce anche l'inquadramento e l'attività

2) Essi fanno parte della Federazione al momento del loro inquadramento nel Gruppo Ufficiali Gara (GUG art. 41)

### ART. 21 INCOMPATIBILITÀ

Oltre alla incompatibilità fra due o più cariche o incarichi stabilita dall'art. 21 dello Statuto Federale nonché a quelle di cui agli artt. 11/3 e 19/2, altre incompatibilità temporanee o permanenti possono essere deliberate dal Consiglio Federale nell'interesse del più ordinato funzionamento della FIN

### ART. 22 DOVERI

1) I Dirigenti Federali e Sociali, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni federali nonché a tenere, tanto sui campi di gara che fuori, comportamenti nonché reciproci corretti e leali, astenendosi da qualsiasi forma di protesta, da critiche e censure espresse pubblicamente o attraverso la stampa e altri mezzi di pubblica diffusione; essi debbono accettare, eseguire e far rispettare le disposizioni dei competenti organi federali, dei propri organi sociali e degli Ufficiali di Gara, astenendosi dal promuovere l'intervento di qualsiasi autorità, ente o persona estranea alla FIN (Titolo VI, art. 26 Statuto). Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali

2) In caso di dimissioni dalla carica intervenute successivamente a fatti comportanti la sottoposizione a giudizio disciplinare, le dimissioni hanno efficacia nell'ordinamento federale dopo la decisione definitiva dei competenti organi di giustizia federale. La decadenza o la scadenza della carica successiva ai fatti predetti non preclude la sottoposizione al relativo giudizio disciplinare

### ART. 23 TESSERAMENTO - TESSERE PERSONALI - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

1) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti sociali, gli Ufficiali di Gara e i Tecnici devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata annualmente dalla FIN con la specificazione per i Dirigenti e i Tecnici sociali della società di appartenenza

2) Qualsiasi controversia attinente il tesseramento sociale di Dirigenti e Tecnici e relative incompatibilità può essere sottoposta al giudizio della Commissione Tesseramenti e Trasferimenti (art. 76) sempre che la decisione possa avere tempestiva e concreta attuazione e comunque non siano stati posti in essere dal ricorrente atti incompatibili con la richiesta tutela giurisdizionale

TITOLO II  
GLI ORGANI CENTRALI DELLA F.I.N.

CAPO I - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 24

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, DIREZIONE, IMPUGNAZIONI

1) Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 8 dello Statuto viene fatta a cura della Presidenza Federale, mediante avviso pubblico ed a domicilio diramato a tutte le società in regola con l'affiliazione e contenente la data, il giorno e l'ora nonché il dettagliato programma dei lavori e l'ordine del giorno

2) Entro il 10° giorno precedente la data dell'Assemblea la Segreteria Federale provvederà mediante invio a domicilio a diramare a tutte le società di cui al comma 1:

- a) per l'Assemblea da tenersi nell'ultimo trimestre del secondo anno del quadriennio olimpico la relazione tecnico-morale-finanziaria di cui all'art. 8/2 dello Statuto
- b) per l'Assemblea Elettiva da tenersi nell'ultimo trimestre del quarto anno del quadriennio olimpico di cui all'art. 8/3 dello Statuto l'elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente e Consigliere (art. 29)
- c) in entrambi i casi, l'elenco delle società aventi diritto a voto, raggruppate per categorie di cui all'art. 10 dello Statuto, con a fianco di ciascuna segnato il numero dei voti attribuiti per le diverse votazioni.

3) Direzione dell'Assemblea

L'Assemblea è diretta da un Presidente coadiuvato da un Vice Presidente, da un Segretario, da un Vice Segretario, da tre scrutatori e da due questori; Segretario dell'Assemblea è incaricato di redigerne il verbale è il Segretario della Federazione. Tutti gli altri membri della direzione dell'Assemblea sono nominati dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente della Federazione che ne avrà aperti i lavori ed assunta la presidenza provvisoria.

4) Il Presidente dell'Assemblea ne dirige la discussione, ha illimitata autorità su ogni questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

5) Commissione Poteri e Deleghe

- a) La Commissione di verifica dei poteri e di registrazione delle deleghe è nominata, per i lavori dell'Assemblea, dal Consiglio di Presidenza nelle persone di un Presidente, due membri ed un Segretario
- b) la Commissione dovrà insediarsi con almeno 12 ore di anticipo sull'orario della prima convocazione
- c) la Commissione ha il compito di verificare l'identità e la qualifica dei rappresentanti delle società affiliate e di registrare a ruolo i nomi delle persone che potranno partecipare alla Assemblea e votare quali diretti rappresentanti di società ed eventualmente quali delegati

6) Possono inoltrare reclamo alla Corte Federale contro la validità dell'Assemblea e delle relative delibere:

- a) le società presenti all'Assemblea entro cinque giorni dalla data della medesima, purchè abbiano avanzato riserva scritta e specifica prima della chiusura dei lavori
- b) le società assenti che dimostrino di non essere state regolarmente convocate, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea delle cui deliberazioni, se non informati da comunicati ufficiali, hanno diritto di essere edotti a loro richiesta
- c) il Consiglio di Presidenza entro cinque giorni dalla data di deposito del verbale

Art. 25

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

1) Ai sensi dell'art. 10/2 dello Statuto per effettiva attività federale deve intendersi l'essersi le società classificate in uno dei seguenti campionati:

NUOTO : Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) acquisendo altresì 4 tempi minimi complessivi come da tabella stabilita dal Consiglio Federale annualmente

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove regionali per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile

NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori

NUOTO PER SALVAMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati

MASTERS: (Settore Propaganda - società con attività di Scuola Nuoto) almeno 4 classificati nei Campionati Assoluti Nazionali

FONDO: (Settore Propaganda - società con attività di Scuola Nuoto) almeno 2 classificati nel Campionato di Fondo

GRAN FONDO: (Settore Propaganda - società con attività di Scuola Nuoto) almeno 1 classificato tra i primi 15 del Campionato di Gran Fondo

2) Ai sensi dell'art. 10/3-4 dello Statuto le società sono assegnate al termine di ogni anno ad una o più categorie A,B,C e D a seconda della loro anzianità ed a seconda delle classifiche riportate, con la partecipazione dei loro atleti e delle loro squadre all'attività agonistica federale.

A) Hanno i titoli previsti per l'appartenenza alla categoria "A" le società classificate:

- ~ nel campionato di società di nuoto uomini: dal 1° al 20° posto
- ~ nel campionato di società di nuoto donne: dal 1° al 20° posto
- ~ nel campionato di pallanuoto serie A1 e A2, le società partecipanti più le promosse meno le retrocesse
- ~ nel campionato di società di tuffi le società classificate dal 1° al 5° posto
- ~ nel campionato di società di nuoto sincronizzato le società classificate dal 1° al 5° posto

B) Hanno i titoli previsti per l'appartenenza alla categoria "B" le società classificate:

- ~ nel campionato di società di nuoto uomini: dal 21° al 40° posto
- ~ nel campionato di società di nuoto donne: dal 21° al 40° posto
- ~ nel campionato di pallanuoto serie A2 le retrocesse e nel campionato di serie B le società partecipanti più le promosse meno le retrocesse
- ~ nel campionato di società di tuffi le società classificate dal 6° al 10° posto
- ~ nel campionato di società di nuoto sincronizzato le società classificate dal 6° al 10° posto
- ~ nel campionato di società di salvamento le società classificate dal 1° al 5° posto

C) Hanno i titoli previsti per l'appartenenza alla categoria "C" le società classificate:

- ~ nel campionato di società di nuoto uomini: dal 41° al 80° posto
- ~ nel campionato di società di nuoto donne: dal 41° al 80° posto
- ~ nel campionato di pallanuoto serie B le retrocesse e nel campionato di serie C le società partecipanti più le promosse meno le retrocesse nonché nel campionato di serie A femminile le società classificate dal 1° al 8° posto
- ~ nel campionato di società di tuffi le società classificate dal 11° al 15° posto
- ~ nel campionato di società di nuoto sincronizzato le società classificate dal 11° al 15° posto
- ~ nel campionato di società di salvamento le società classificate dal 6° al 10° posto

D) Hanno i titoli previsti per l'appartenenza alla categoria "D" le società classificate:

- ~ nel campionato di società di nuoto uomini: dal 81° posto in poi
- ~ nel campionato di società di nuoto donne: dal 81° posto in poi
- ~ nel campionato di pallanuoto serie C le retrocesse e nel campionato di serie D le società partecipanti; nel campionato di serie A femminile le società classificate dal 9° posto in poi e nel campionato di serie B femminile le società classificatesi per la finale nazionale
- ~ nel campionato di società di tuffi le società classificate dal 16° posto in poi
- ~ nel campionato di società di nuoto sincronizzato le società classificate dal 16° posto in poi
- ~ nel campionato di società di salvamento le società classificate dal 11° posto in poi

#### ART. 26

#### PRESENTI IN ASSEMBLEA

Possono essere presenti in aula, oltre agli aventi diritto:

i rappresentanti designati dal CONI

- ~ i Dirigenti centrali o tecnico del CIO, della FINA, della LEN in carica
- ~ i Dirigenti federali centrali in carica

- ~ i Presidenti dei Comitati Regionali della FIN in carica
- ~ i decorati di Medaglia Olimpica per gare di nuoto, tuffi, pallanuoto e sincronizzato nonché i decorati con medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di nuoto per salvamento
- ~ gli Ufficiali di Gara iscritti nel "ruolo d'onore"
- ~ i giornalisti accreditati

## ART. 27

## USO DEI VOTI SEMPLICI E PLURIMI

1) Per l'elezione dei 12 membri del Consiglio Federale (4 per ciascuna delle Categorie A, B, C e D) ogni società parteciperà alle votazioni di ciascuna categoria cui è assegnata cumulando, ogni volta, i soli voti attribuibili per i titoli conseguiti nell'ambito della singola categoria

2) Per ogni altra elezione o votazione, ogni società disporrà del totale dei voti attribuibili per i titoli conseguiti nell'ambito delle varie categorie cui è assegnata

## ART. 28

## POTERI, VERIFICHE, DELEGHE

## 1) Documentazione

Ogni rappresentante di società deve presentarsi personalmente alla Commissione Poteri e Deleghe presso la quale dovrà depositare i documenti, su moduli forniti dalla F.I.N., dai quali risulta la sua capacità di voto. E' facoltà delle società richiedere al proprio Comitato Regionale l'autenticazione della firma apposta sul modulo di delega

## 2) Deleghe registrate

Ad avvenuta registrazione di una delega non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata

## 3) Contestazioni sulle deleghe

Per le eventuali contestazioni sulle deleghe, la Commissione Poteri e Deleghe decide inappellabilmente

## 4) Votazioni

Salvo quanto disposto dallo Statuto per le elezioni alle cariche federali, tutte le votazioni in Assemblea vengono effettuate per appello nominale, nell'ordine di registrazione dei nomi dei rappresentanti di società nei ruoli della Commissione Poteri e Deleghe. Il Presidente dell'Assemblea potrà, in casi di evidente prevalenza di un orientamento, avvalersi anche della votazione per alzata di mano

## 5) Inscindibilità del voto plurimo in votazioni non segrete

In tutte le votazioni per appello nominale o per alzata di mano, i Delegati si avvalgono dei voti di cui dispongono in modo inscindibile

## ART. 29

## ORDINE DEL GIORNO E SUO SVOLGIMENTO

## 1) Ordine del giorno fondamentale

L'ordine del giorno deve prevedere la discussione e la decisione dell'Assemblea sulla relazione tecnico-morale-finanziaria presentata dal Consiglio Federale sulla gestione del biennio che l'Assemblea conclude.

## 2) Argomenti per l'ordine del giorno

Hanno diritto di chiedere al Consiglio di Presidenza l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- a) i Presidenti in carica delle società affiliate
- b) i componenti in carica del Collegio Federale
- c) i componenti in carica del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) i Presidenti dei Comitati Regionali

Il Consiglio di Presidenza si riserva inappellabilmente il diritto di accettare o meno le richieste pervenute

3) Gli argomenti dei quali si chiede l'inserimento all'O.d.G. dell'Assemblea dovranno pervenire alla FIN nel corso del mese di settembre di ogni anno pari, accompagnati da una breve relazione illustrativa

4) In materia tecnico-sportiva-organizzativa l'Assemblea può formulare dei voti della cui indicazione il Consiglio Federale potrà tenere debito conto

5) Interventi

Coloro che, avuto il diritto di partecipare all'Assemblea, intendono prendere la parola in sede di Assemblea stessa su uno o più argomenti dell'O.d.G., dovranno presentarne richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea prima che sia dato inizio alla discussione del relativo O.d.G.

6) Varie

Coloro che desiderano intervenire sul punto "Varie" dovranno depositare presso la Segreteria Federale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, una breve relazione sull'argomento che intendono trattare

Ai sensi del comma 2) il Consiglio di Presidenza si riserva la facoltà di accettare o meno l'inserimento dell'argomento in discussione nell'ordine del giorno

Tale decisione del Consiglio di Presidenza sarà notificata agli interessati, a cura della Segreteria Federale, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea

L'elenco degli argomenti inseriti nelle "Varie" sarà notificato ai partecipanti all'Assemblea a cura dell'Ufficio di Presidenza della stessa all'inizio dei lavori assembleari.

7) Durata degli interventi - Repliche

Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di stabilire la durata massima degli interventi

8) Ciascun rappresentante di società può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento dell'O.d.G. anche se in Assemblea rappresenta più di una società mentre il Presidente della FIN, i componenti del Consiglio di Presidenza ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire ogni qualvolta lo ritengono opportuno. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea di consentire ad ogni oratore un solo ulteriore intervento per precisazioni.

9) Ordine del giorno, mozioni, raccomandazioni

a) Coloro che, preventivamente autorizzati, prendono la parola, possono presentare ordini del giorno da porre in votazione oppure mozioni o raccomandazioni, sia a titolo personale che a nome anche di altri rappresentanti di società

b) il Presidente dell'Assemblea stabilisce la precedenza degli ordini del giorno da porre in votazione, dichiarando la decadenza di quelli superati attraverso precedenti discussioni o provvedendo ad unificare quelli di contenuto simile

c) gli ordini del giorno possono essere ritirati prima della votazione o trasformati in raccomandazioni, con l'assenso delle parti

10) Voto di sfiducia

Qualora l'Assemblea non approvi la relazione tecnico-morale-finanziaria del Consiglio Federale, il Presidente dell'Assemblea dichiarerà decaduto dalla carica il Presidente e il Consiglio Federale i quali rimarranno tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni e tenuta entro i 30 giorni successivi alla convocazione

11) Un'Assemblea Ordinaria nel corso della quale non sia stata approvata la relazione del Consiglio Federale, prosegue i propri lavori con la trattazione dei rimanenti argomenti fino al termine dell'O.d.G.

## ART. 30

### ELEZIONI - CANDIDATURE E REQUISITI SOGGETTIVI - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

1) Possono essere votati per le cariche di Presidente e Consigliere (Nazionale, Regionale, Provinciale) coloro i quali si siano candidati depositando presso la Segreteria Generale (o regionale), apposita dichiarazione non meno di 20 giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea Elettiva e almeno 15 giorni prima la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto

Dal deposito della candidatura restano sospese le posizioni incompatibili di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 21 dello Statuto che con l'accettazione della nuova carica elettiva si intendono rinunciate; l'accettazione deve essere espressa inderogabilmente non oltre la fase preliminare all'apertura della prima scaduta consiliare di insediamento

- 2) Le cabine dovranno essere sistemate in locale tranquillo ed attiguo alla sala dell'Assemblea. Nello stesso locale saranno poste le urne.
- 3) Ogni scheda verrà per 1,2,3 o 4 voti, a seconda della categoria di appartenenza delle società con diritto di voto. A ciascun rappresentante di società saranno consegnate tutte le schede per la votazione in corso.
- 4) L'appello per ogni votazione seguirà strettamente l'ordine col quale i nomi dei Delegati saranno stati registrati a ruolo.
- 5) La votazione per il Presidente si effettua separatamente dalle altre. Le votazioni per i Consiglieri si possono effettuare congiuntamente o separatamente e in quest'ultimo caso nel seguente ordine:
  - elezione di 4 Consiglieri da parte delle società di categoria A
  - elezione di 4 Consiglieri da parte delle società di categoria B
  - elezione di 4 Consiglieri da parte delle società di categoria C e DLe votazioni per i Revisori dei Conti si possono effettuare congiuntamente o separatamente e successive a quelle dei Consiglieri.
- 6) Ogni votazione separata può essere effettuata dopo la proclamazione dei risultati della votazione precedente.

ART. 31  
VERBALE DELL'ASSEMBLEA

- 1) Il verbale dell'Assemblea redatto entro 15 giorni a cura del Segretario Federale, sarà custodito presso gli archivi federali.
- 2) Delle principali decisioni sarà pubblicata notizia con comunicato ufficiale.

CAPO II  
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 32  
CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, DIREZIONE, PRESENZA

- 1) Convocazione e motivi  
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria (art 24) .
- 2) Costituzione e Direzione - Presenze  
La costituzione, la direzione e le presenze dell'assemblea straordinaria sono regolate dalle norme dell'Assemblea Ordinaria (artt. 24,25,26,27).

ART. 33  
POTERI, DELEGHE, VOTAZIONI, ELEZIONI, VERBALE

La regolamentazione è quella stabilita per l'Assemblea Ordinaria (artt. 28,29,30,31).

ART. 34  
MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1) Possono avanzare al Consiglio Federale proposta di modifiche allo Statuto:
  - a) il Presidente della Federazione
  - b) i componenti del Consiglio Federale
  - c) i componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti
  - d) i Presidenti delle società affiliate, le quali abbiano comunque esercitato il diritto di voto all'ultima Assemblea Ordinaria.
- 2) Le proposte di modifiche allo Statuto vanno presentate per iscritto al Consiglio Federale

3) Il Consiglio Federale decide inappellabilmente se farne o meno argomento da iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria; qualora lo ritenga necessario, il Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 46, potrà istituire apposita Commissione Consultiva per l'esame preventivo delle proposte di modifica.

ART. 35  
ELEZIONI STRAORDINARIE

1) L'Assemblea Straordinaria convocata in seguito al voto di sfiducia espresso dalla precedente Assemblea Ordinaria dovrà procedere alle elezioni straordinarie alle cariche federali, le quali si devono svolgere nell'ordine previsto per le Assemblee Ordinarie.

2) Gli Organi federali espressi da un'Assemblea Straordinaria durano in carica fino all'Assemblea Ordinaria che concluderà il quadriennio olimpico in corso.

CAPO III  
GLI ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

ART. 36  
IL PRESIDENTE

1) Elezioni del Presidente

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea; alla sua elezione si procede secondo le norme statutarie.

2) Compiti del Presidente

Oltre ai compiti statutari, sceglie ed ordina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e redige la relazione biennale per l'Assemblea, che dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Fedele.

3) Consegne

Al momento della cessazione dalla carica, il Presidente uscente - o in sua assenza un Vice Presidente - dovrà dare le consegne degli archivi federali, degli atti amministrativi e di ogni bene della Federazione al nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, alla presenza di un rappresentante del CONI e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che controfirmeranno i verbali di consegna.

ART. 37  
IL CONSIGLIO FEDERALE

1) Attività del Consiglio

La data e la località di ogni riunione sono fissate dal Presidente

2) Il verbale di ogni riunione viene conservato negli archivi federali. Delle principali decisioni prese viene data notizia con comunicato ufficiale.

3) Votazioni

Tutte le votazioni sono fatte, d'ordine del Presidente, per appello nominale o, simultaneamente, per alzata di mano. In caso di parità numerica di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.

4) Modifiche ai Regolamenti

Le modifiche al presente Regolamento Organico e agli altri Regolamenti federali di cui all'art. 27 dello Statuto possono essere approvate solamente quando deliberate con l'espressione favorevole di almeno 8 voti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto federale.

ART. 38  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) I Revisori supplenti vengono impiegati a turno alternato e solamente nei casi di assenza o impedimento di uno o più Revisori effettivi.

2) Di ogni ispezione effettuata dovrà essere redatto verbale e data relazione scritta alla Presidenza Federale che ne informerà il Consiglio Fedele alla successiva riunione.

3) Il Collegio deve esprimere il proprio parere sulla situazione di bilancio e su tutto l'andamento finanziario della Federazione, in apposita relazione da presentarsi all'Assemblea in allegato alla relazione tecnico-morale-finanziaria di cui all'art. 8 dello Statuto; la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti fa fede sull'esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni

4) La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere presentata al Consiglio Federale, al CONI ed all'Assemblea delle società.

#### CAPO IV GLI ORGANI ESECUTIVI

##### ART. 39 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1) Attività del Consiglio

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese.

2) Di ogni riunione viene redatto un verbale schematico che rimane agli archivi federali

##### ART. 40 LA SEGRETERIA FEDERALE

1) Il Segretario è responsabile del funzionamento degli uffici della Segreteria Federale, della conservazione degli archivi e degli atti amministrativi.

2) La Segreteria Federale ha la funzione di unità organica del CONI operante nell'ambito federale.

#### CAPO V GLI ORGANI CENTRALI TECNICI

##### ART. 41 IL GRUPPO UFFICIALI GARA

1) Gli Ufficiali di Gara della FIN sono raggruppati nel G.U.G., Gruppo Ufficiali di Gara, che è un organo tecnico centrale della Federazione

2) Il GUG provvede, con organizzazione centrale e periferica, all'istruzione, alla nomina ed all'aggiornamento degli Ufficiali di Gara ed alla designazione ed al funzionamento delle giurie necessarie per le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia sotto il controllo della FIN

3) Il Consiglio Federale provvede alla emanazione del Regolamento del GUG

##### ART. 42 IL SETTORE ISTRUZIONE TECNICA

1) I tecnici di nuoto, tuffi, pallanuoto, sincronizzato e salvamento della FIN sono raggruppati nel SIT Settore Istruzione Tecnica, che è un organo tecnico centrale della Federazione

2) Il SIT provvede, con organizzazione centrale e periferica, all'istruzione, alla nomina ed all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami e convegni nonché viaggi di istruzione in Italia e all'Estero.

3) Il Consiglio Federale provvede alla emanazione del Regolamento del SIT

##### ART. 43 SQUADRE NAZIONALI

- 1) Il Presidente della Federazione sovrintende alle Squadre Nazionali
- 2) Secondo le direttive del Presidente, i Responsabili Tecnici Nazionali devono curare, ciascuno nell'ambito di propria competenza e con la collaborazione dei rispettivi allenatori federali, la preparazione delle varie rappresentative nazionali assolute o di categoria, complete o ridotte, per gli impegni presi dalla FIN su piano nazionale
- 3) La partecipazione di squadre e rappresentative nazionali è di competenza della Presidenza Federale su proposta dei Consiglieri preposti ai settori Squadre Nazionali
- 4) Le norme relative alla composizione di una rappresentativa nazionale ed alla sua direzione tecnica e disciplinare sono previste dall'art. 2 del Regolamento degli Atleti Azzurri

#### ART. 44

#### IL SETTORE ASSISTENZA SANITARIA

- 1) I Medici Sportivi delle società affiliate alla FIN sono raggruppati nel S.A.S., Settore Assistenza Sanitaria, che è un organo tecnico centrale della Federazione
- 2) Il SAS è retto da un Comitato Centrale, presieduto dal Medico Nazionale della FIN coadiuvato da n. 3 consiglieri di cui uno con funzioni di Segretario
- 3) Il Medico Nazionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente. I consiglieri del SAS sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Medico Nazionale
- 4) Il Comitato Centrale del SAS si riunisce almeno 2 volte all'anno. Esso provvede, mediante organizzazione centrale e periferica, in armonia con la FMSI, Federazione Medico Sportiva Italiana, al funzionamento più razionale ed all'aggiornamento dei criteri che regolano l'assistenza sanitaria medico sportiva di tutti gli atleti tesserati ed ovunque impegnati, in allenamenti o in gare.

#### ART. 45

#### IL SETTORE PROPAGANDA

- 1) Il Settore Propaganda, che è un organo tecnico centrale della Federazione, ha come scopo la promozione di iniziative tendenti alla divulgazione degli sport natatori
- 2) Il Settore Propaganda, che ha funzione di unità organica del CONI nell'ambito federale, provvede con organizzazione centrale e periferica al perseguimento degli scopi indicati in un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Federale

#### CAPO VI

#### ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI

#### ART. 46

#### COMMISSIONI FEDERALI

- 1) Ai sensi dell'art. 13, lett. f) dello Statuto il Consiglio Federale ha facoltà di istituire le Commissioni e i Comitati che ritenga necessari per particolari finalità della Federazione
- 2) Di ogni Commissione o Comitato il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni, i poteri (consultivo o deliberativo) e la durata

TITOLO III  
GLI ORGANI PERIFERICI DELLA F.I.N.

ART. 47

ELENCO E GIURISDIZIONE DEI COMITATI REGIONALI

1) La giurisdizione di ciascun Comitato è estesa al territorio della Regione o delle Regioni cui si riferisce il nome del Comitato stesso

2) Le riunioni dei Presidenti di cui al comma 9° dell'art. 17 dello Statuto avranno luogo due volte l'anno, previa convocazione da parte del Consiglio di Presidenza con preavviso di giorni trenta contenente le indicazioni di data, sede e svolgimento dei lavori, in occasione dei quali i Presidenti riferiranno sull'operato in attuazione dei compiti di cui all'art. 48, formulando osservazioni e temi di lavoro alla reciproca attenzione nonchè a quella degli Organi Centrali.

ART. 48

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI COMITATI REGIONALI

- 1) Le attribuzioni ed i compiti specifici dei Comitati Regionali, in conformità all'art. 17 dello Statuto sono:
- a) curare la propaganda degli sport del nuoto (nuoto, tuffi, pallanuoto, sincronizzato, salvamento) in rapporto alle massime possibilità delle proprie attrezzature ed incoraggiare e coordinare altre attività tendenti alle finalità agonistiche e didattiche previste dallo Statuto
  - b) amministrare, secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale, i fondi di spettanza del Comitato Regionale e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo; fornire alla Federazione i relativi rendiconti con la periodicità ed i dettagli stabiliti dal Consiglio di Presidenza
  - c) compilare il calendario delle manifestazioni regionali
  - d) provvedere ad istruire ed inoltrare al Consiglio di Presidenza le domande di affiliazione e riaffiliazione delle società e tenere aggiornati i relativi schedari
  - e) provvedere al tesseramento degli atleti appartenenti alle società della Regione ed all'immediata trasmissione alla Segreteria Federale degli elenchi per l'assicurazione contro gli infortuni; tenere aggiornati i relativi schedari
  - f) approvare le gare di competenza e omologare i risultati
  - g) omologare i primati regionali e tenerne aggiornati gli albi; far compilare dal rappresentante del SIT di cui all'art. 50 le statistiche dei risultati tecnici conseguiti dagli atleti della Regione e farle tenere aggiornate
  - h) indire, organizzare e svolgere le manifestazioni agonistiche federali di propria competenza e organizzare, su mandato della Presidenza Federale, eventuali manifestazioni agonistiche federali a carattere nazionale o internazionale
  - i) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da arredamento d'ufficio o materiale sportivo, inviando annualmente alla FIN il completo e preciso inventario
  - l) coordinare l'attività delle Delegazioni Provinciali e dei Fiduciari locali, mantenendo con essi costanti e stretti contatti
  - m) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Presidenza di tutta la propria attività fornendogli altresì le relazioni riassuntive con la periodicità fissata dal Consiglio Federale
  - n) riunire, una o più volte durante l'anno, i rappresentanti delle società inquadrate nel Comitato Regionale, per un esame comune dei problemi relativi all'attività regionale

ART. 49

GIURISDIZIONE, ATTRIBUZIONE E COMPITI DEI COMITATI PROVINCIALI, DEI DELEGATI PROVINCIALI E DEI FIDUCIARI LOCALI

- 1) I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali hanno giurisdizione limitata al territorio della loro Provincia
- 2) I Fiduciari Locali hanno giurisdizione limitata al territorio del loro Comune
- 3) I Comitati Provinciali, i Delegati Provinciali ed i Fiduciari Locali hanno nell'ambito di propria competenza, le attribuzioni ed i compiti di massima che, nell'ambito regionale, hanno i Comitati Regionali dai quali tanto i Comitati Provinciali e i Delegati Provinciali che i Fiduciari locali direttamente dipendono

4) I Comitati Provinciali, i Delegati Provinciali ed i Fiduciari Locali non possono avere di regola rapporti diretti con gli altri Organi Federali se non tramite il competente Comitato Regionale

ART. 50

RAPPRESENTANTI DI SETTORE ISTRUZIONE TECNICA, DEL SETTORE ASSISTENZA SANITARIA, DEL SETTORE PROPAGANDA E DELLA SEZIONE SALVAMENTO

1) Ogni Organo Periferico Regionale e Provinciale deve avere nel proprio organico un rappresentante del Settore Istruzione Tecnica (art. 42), un rappresentante del Settore Assistenza Sanitaria (art. 44) e un rappresentante del Settore Propaganda (art. 45) nonché con riferimento allo specifico Regolamento, un rappresentante della Sezione Salvamento

2) Il rappresentante del Settore Istruzione Tecnica deve coadiuvare il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale nel coordinamento e nell'espletamento di tutte le pratiche relative a problemi o argomenti di carattere tecnico

3) Il rappresentante del Settore Assistenza Sanitaria deve essere un medico sportivo; egli deve proporre al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale i termini entro i quali svolgere il servizio di assistenza sanitaria; ottenutane al prescritta approvazione, deve provvedere alla sua attuazione

4) Il rappresentante del Settore Propaganda deve coadiuvare il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale nella esplicazione territoriale dei compiti del settore stesso

ART. 51

VACANZE, INTEGRAZIONI, CONSEGNE

1) Una vacanza di funzione, per qualsiasi causa determinatasi, viene integrata dalla Presidenza a norma di Statuto

2) Al momento del passaggio della carica del Presidente di Comitato Regionale o di Comitato Provinciale o di Fiduciario Locale, l'uscente è tenuto a consegnare al subentrante gli archivi, gli atti amministrativi ed ogni bene del Comitato Regionale o Provinciale o dell'Ufficio del Fiduciario suddetto

3) Alle consegne in sede di Comitato Regionale dovrà sempre presenziare un rappresentante del Consiglio di Presidenza, che controfirmerà i verbali di consegna

4) Alle consegne in sede di Comitato Provinciale di Fiduciario Locale dovrà sempre presenziare un rappresentante del Comitato Regionale, che controfirmerà i verbali di consegna

TITOLO IV  
MANIFESTAZIONI AGONISTICHE

ART. 52  
CLASSIFICAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI

- 1) Per manifestazioni agonistiche si intendono tutte quelle gare o prove che, indette o approvate dalla FIN o da un suo organo periferico, si svolgono sotto il controllo tecnico di loro competenza
- 2) Per manifestazioni agonistiche federali si intendono quelle indette dalla FIN o da un suo Organo Periferico. Per manifestazioni agonistiche extrafederali si intendono quelle solamente approvate dalla FIN o da un suo Organo Periferico
- 3) Alle manifestazioni agonistiche possono partecipare solamente atleti tesserati per società affiliate
- 4) Le manifestazioni agonistiche sono classificate come segue:
  - in Italia o all' Estero:
    - a) internazionali
  - in Italia:
    - b) nazionali
    - c) interregionali
    - d) regionali
    - e) provinciali
    - f) locali
    - g) di propaganda

ART. 53  
APPROVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, OMOLOGAZIONE

- 1) Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere preventivamente approvate
- 2) Le seguenti manifestazioni agonistiche devono essere approvate dalla FIN:
  - a) internazionali
  - b) nazionali
  - c) interregionali
- 3) Le seguenti manifestazioni agonistiche devono essere approvate dal competente Comitato Regionale:
  - regionali
  - provinciali
  - locali
- 4) Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere organizzate e/o controllate direttamente dalla FIN oppure, per delega, da un suo Comitato Regionale
- 5) I risultati delle seguenti manifestazioni devono essere omologati dal competente Organo della Giustizia Federale Regionale (art. 63):
  - internazionali
  - nazionali
  - interregionali
- 6) I risultati delle seguenti manifestazioni devono essere omologati dal competente Organo della Giustizia Federale Regionale (art. 64):
  - regionali
  - provinciali
  - locali

ART. 54  
RISPETTO DELLE NORME

1) Tutte le manifestazioni agonistiche internazionali sono disciplinate dai regolamenti internazionali e dalle eventuali norme particolari di volta in volta concordati

2) Tutte le manifestazioni agonistiche federali sono disciplinate dai relativi regolamenti e calendari, anno per anno stabiliti dal Consiglio Federale

ART. 55  
ATLETI STRANIERI

1) Con riferimento alle norme dell'art. 11/1/II, alle sole gare individuali della manifestazioni agonistiche federali possono partecipare, fuori classifica, anche atleti di nazionalità non italiana tesserati alla FIN a condizione che la FIN abbia dato, caso per caso, preventiva autorizzazione; essi non possono comunque prendere parte ai Campionati Nazionali Assoluti

ART. 56  
DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

1) E' facoltà del Consiglio di Presidenza vietare la partecipazione a tutti o a determinati tipi di manifestazioni agonistiche ad atleti di speciale qualifica o ad atleti impegnati nell'attività internazionale in Italia o all'Estero o negli allenamenti per tale attività

2) Possono non essere approvate manifestazioni agonistiche indette da società affiliate per i giorni in cui si svolgono manifestazioni agonistiche del medesimo tipo, indette dalla FIN o da un suo Organo periferico

ART. 57  
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

1) Sono considerate inaternali le manifestazioni che, in Italia o all'Estero, mettono a confronto atleti o squadre italiane con atleti o squadre stranieri, appartenenti a Federazioni Nazionali regolarmente affiliate alla FIN

2) La partecipazione di atleti di nazionalità non italiana ma tesserati per una società affiliata alla FIN, non comporta la classificazione ad internazionale di una manifestazione

3) Le manifestazioni internazionali sono indette o approvate dal Consiglio di Presidenza, sia che si tratti di incontri tra squadre o gruppi rappresentativi ufficialmente costituiti dalla FIN, sia che si tratti di riunioni ad inviti personali o di incontri fra rappresentative di zona, di categorie o di società

4) Per tutte le manifestazioni internazionali ufficiali il Consiglio di Presidenza provvede ad attuare quanto previsto dal Regolamento degli Atleti Azzurri, art. 3

5) Le società che desiderino indire o partecipare ad una manifestazione internazionale ed ottenere la necessaria approvazione dovranno farne richiesta alla FIN almeno 15 giorni prima della data della manifestazione

6) I risultati delle manifestazioni internazionali svolte all'Estero dovranno pervenire in copia ufficiale alla FIN

7) Tutte le manifestazioni internazionali sono pubbliche ed i loro responsabili sono, in linea di massima, tenuti ad organizzare la presenza del pubblico con l'ingresso a pagamento

ART. 58  
MANIFESTAZIONI NAZIONALI E MINORI

1) Iscrizioni

Per ciascuna gara (prova individuale, prova di staffetta, incontro di squadre) classifica nazionale o minore è fatto obbligo di accompagnare l'iscrizione con una tassa la cui entità è, anno per anno e specialità per specialità, fissata dalla FIN. Le iscrizioni vanno sempre chiuse in tempo utile perchè gli organizzatori responsabili della manifestazione siano in grado di verificare la posizione regolare di ogni atleta iscritto, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

## 2) Limitazioni

L'iscrizione di atleti, di staffette e di squadre alle diverse gare può essere condizionata, oltre che dalla categoria di appartenenza e dal rango, anche da determinate norme tecniche (tempi-limite, limitazione del numero delle gare, ecc.) di anno in anno e caso per caso fissate dalla FIN

## 3) Tesseramento

Il regolamento di ciascuna manifestazione agonistica federale o di società, nazionale o minore deve esigere che gli atleti iscritti siano regolarmente tesserati alla FIN, salvo peraltro quanto disposto dall'art. 56. In nessun caso è ammesso il tesseramento sul campo di gara

4) Le premiazioni devono essere effettuate gara per gara o al termine della manifestazione

5) Di ogni manifestazione, nazionale o minore, gli organizzatori responsabili sono tenuti ad agevolare la rapida trasmissione alla FIN dei verbali ufficiali di gara ed alla stampa sportiva e specializzata l'elenco dei risultati più interessanti.

## TITOLO V

**Nb: il Titolo V è stato sostituito dal nuovo [REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE](#)**  
(Delibera CONI n.540 del 20/11/2003)

TITOLO VI  
PRIMATI NATATORI

ART. 91  
CLASSIFICAZIONE

1) I primati natatori italiani, maschili e femminili, riconosciuti dalla FIN sono le seguenti classi:

- nazionali
- regionali
- provinciali

e delle seguenti categorie:

- assoluti
- cadetti
- juniores
- ragazzi

2) Per le categorie “Esordienti” non sono previsti primati

ART. 92  
ALBI

1) L'iscrizione di un primato nell'albo di competenza è ammessa solamente quando il primato sia stato regolarmente conseguito; quando, cioè, sia stato regolarmente effettuato, controllato, omologato e, quando prescritto, regolarmente preannunciato

2) Quando un primato di classe o categoria inferiore è migliore di quello di classe o categoria superiore, rimane valido quale primato di classe o categoria inferiore ma diventa valido anche quale primato di classe o categoria superiore, a condizione che sia stato conseguito nei termini regolamentari stabiliti per il riconoscimento di primati della categoria superiore

ART. 93  
PRIMATI NAZIONALI ASSOLUTI

1) La FIN riconosce quali primati nazionali assoluti quelli conseguiti sulle distanze in metri e nelle specialità riconosciute dalla FINA e nelle condizioni dalla stessa stabilite

2) La tabella dei primati nazionali assoluti maschili è la seguente:

individuali:

stile libero metri 50, 100, 200, 400, 800, 1500

rana metri 100, 200

farfalla metri 100, 200

dorso metri 100, 200

quattro stili metri 200, 400

staffette:

stile libero metri 4 x 100, 4 x 200

3) La tabella dei primati nazionali assoluti femminili è la seguente:

individuali:

stile libero metri 50, 100, 200, 400, 800, 1500

rana metri 100, 200

farfalla metri 100, 200

dorso metri 100, 200

quattro stili metri 200, 400

staffette:

stile libero metri 4 x 100; 4 x 200

quattro stili metri 4 x 100

ART. 94  
TABELLE

- 1) Con riferimento all'art. 87 ed oltre ai primati di cui alle tabelle dell'art. 89/2 e 3 (primati nazionali assoluti), la FIN riconosce per ciascuna delle tre classi (nazionale, regionale, provinciale) primati juniores, cadetti e ragazzi, secondo le modalità stabilite dagli Organi Federali
- 2) Le tabelle dei primati ragazzi e juniores contengono le stesse specialità e distanze delle tabelle dei primati assoluti

ART. 95  
PRIMATI DI STAFFETTA

- 1) Per i soli primati nazionali assoluti la FIN riconosce, per ciascuna delle staffette, tanto maschili che femminili, un massimo di due squadre detentrici: una squadra detentrici del primato nazionale assoluto "di società" ed una di quello assoluto "federale".
- 2) Gli atleti componenti della squadra detentrici del primato nazionale assoluto "di società" devono risultare tesserati, in via permanente o provvisoria, tutt per la stessa società
- 3) Gli atleti componenti della squadra detentrici del primato nazionale assoluto "federale" possono risultare tesserati per società diverse.
- 4) Il tentativo isolato (art. 92/4) per il conseguimento di un primato nazionale assoluto "federale" può essere effettuato solamente per iniziativa della FIN o di un suo organo periferico

ART. 96  
CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO DELLA FINA E DELLA FIN

1) Prove a quattro stili

Nelle prove a 4 stili le nuotate seguiranno il seguente ordine:

individuale:

- farfalla
- dorso
- rana
- stile libero

staffetta:

- dorso
- rana
- farfalla
- stile libero

2) Vasca

Deve essere preventivamente omologata e deve misurare 50 metri o 25 metri (di lunghezza) per i primati nazionali. L'acqua può essere dolce o salata. Durante l'effettuazione della gara o della prova non dovrà esservi afflusso o deflusso di acqua nella vasca

3) Giuria e pubblico

I primati devono essere conseguiti sotto il controllo di una giuria regolarmente convocata e designata e, possibilmente, alla presenza del pubblico.

4) Tentativo isolato

La prova isolata deve essere preannunciata alla FIN per il prescritto nulla-osta, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data scelta per il tentativo. Nella richiesta deve essere specificata anche l'ora scelta per il tentativo stesso

5) Segnalazioni

Durante la prova nessun allenatore meccanico potrà essere usato nè da alcuno potrà essere attuato o messo in funzione alcun sistema di segnalazione tendente allo stesso effetto dell'allenatore meccanico

6) Partenza, stili, cronometraggio, costume di gara

Anche la partenza, il percorso e l'arrivo ed il cronometraggio devono essere effettuati secondo il Regolamento Tecnico internazionale, al quale pure si fa riferimento per ciò che riguarda il costume di gara indossato.

ART. 97

PRIMATI DELLE PRIME FRAZIONI DI STAFFETTA

Sono riconosciuti, agli effetti di eventuali primati, anche i tempi regolarmente rilevati ai "passaggi" durante la gara, o prova isolata, su distanza maggiore, indipendentemente dalla regolarità della rimanente parte di gara o prova.

ART. 98

PRIMATI AI PASSAGGI

Sono riconosciuti, agli effetti di eventuali primati, anche i tempi regolarmente rilevati al termine della prima frazione di una staffetta durante una gara o prova isolata, indipendentemente dalla regolarità delle rimanenti frazioni della staffetta medesima.

ART. 99

PRIMATI REGIONALI

Le tabelle dei primati regionali sono le stesse di quelle nazionali

ART. 100

PRIMATI PROVINCIALI

Le tabelle dei primati provinciali sono le stesse di quelle nazionali